



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 167 del 18/12/2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 novembre 2013, n. 2099

Cont. 825/13/AV - Chiamata in causa dinanzi al Giudice di Pace di Bari, da parte della Provincia di Bari, a titolo di presunta responsabilità della Regione Puglia. Ratifica incarico difensivo all'Avv. Maria Rosaria Avagliano, legale interno.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal legale interno responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

In data 11.06.2013 veniva notificato alla Regione Puglia atto di chiamata in causa, da parte della Provincia di Bari, dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Bari, al fine di far dichiarare la responsabilità dell'Amministrazione per i danni che sarebbero stati arrecati all'autoveicolo BMW 320 Touring tg. DP 977 NY, di proprietà dell'attore Conticchio Tobia, dall'impatto con un cinghiale sulla S.P. 89.

I danni richiesti dal Conticchio con l'atto introduttivo nei confronti dell'Amministrazione Provinciale ammonterebbero ad Euro 4.320,00.

Il presupposto della chiamata in causa è infondato poiché, al contrario di quanto presunto dalla Difesa della Provincia di Bari, la fauna selvatica è di proprietà dello Stato, così come stabilito dalla Legislazione Nazionale, e l'Art. 1 della Legge n. 152/1992 prescrive, infatti, che la stessa costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.

Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla predetta legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie, per cui appare infondata la richiesta di risarcimento avanzata nei confronti della Regione Puglia.

D'altra parte, anche la Corte di Cassazione ha stabilito che la Fauna selvatica appartiene alla categoria dei beni patrimoniali indisponibili dello Stato (Legge 27.12.1977 n. 968), ed ha fissato il principio secondo cui il danno dalla stessa causato non è risarcibile in base alla presunzione stabilita nell'art. 2052 c.c., essendo tale norma inapplicabile poiché lo "stato di libertà (della fauna selvatica) è incompatibile con qualsiasi obbligo di custodia da parte della Pubblica Amministrazione, ma solamente alla stregua dei principi generali della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., anche in tema di onere della prova, e perciò richiede l'individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'Ente Pubblico" (Cass. n. 24895/05; Cass. n. 7080/06; Cass. n. 10008/03; Cass. n. 1638/00; ecc.).

Sulla base di quanto esposto in citazione non è possibile individuare un comportamento colposo della Regione Puglia, a titolo di responsabilità extracontrattuale, riferibile alla fauna selvatica, in considerazione del suo stato di assoluta libertà, né il richiamo all'art. 2043 c.c. consente di attribuire alla Regione una responsabilità oggettiva anche perché le funzioni amministrative gestionali in materia di caccia e di protezione della fauna, ivi compresa la vigilanza, il controllo delle attività nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative, spettano alle Provincie territorialmente competenti, che

istituiscono per esercitarle appositi uffici, articolandosi anche in strutture tecnico-faunistiche (Legge Regionale n. 27/1998; Legge n. 142/1990).

E' necessario pertanto costituirsi nel giudizio così instaurato per dedurre e far valere la completa estraneità dell'Amministrazione Regionale da ogni responsabilità.

Conseguentemente, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento adottato in via d'urgenza, in data 06.09.2013, ha conferito mandato difensivo all'Avv. Maria Rosaria Avagliano per la rappresentanza e per la tutela dei diritti e degli interessi dell'Amministrazione, e quindi per costituirsi nel giudizio civile instaurato da Conticchio Tobia dinanzi all'Ufficio del giudice di Pace di Bari nel quale è stata chiamata in causa dalla Provincia di Bari (Codice U.P.B. 1.3.1.).

Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla Legge R.P. 26 giugno 2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di promuovere il giudizio di cui trattasi.

(Valore della controversia: Euro 4.320,00 - Settore di spesa: Servizio Caccia e Pesca.)

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E S.M. E I.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1 febbraio 2010, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art.4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di fare propria la relazione del Presidente.

- Di ratificare l'operato del presidente della Giunta Regionale, e pertanto, di costituirsi nel giudizio di che trattasi, promosso da Conticchio Tobia dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Bari contro la Provincia di Bari, in cui la Regione Puglia è stata chiamata in causa, a mezzo dell'Avv. Maria Rosaria Avagliano dell'Avvocatura Regionale;

- L'incarico difensivo è conferito all'avvocato Regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1 febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010.

- L'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a

pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

- Di pubblicare il seguente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola
